



**GARANZIE FINANZIARIE A COPERTURA DELL'ATTIVITÀ DI SMALTIMENTO E
RECUPERO DI RIFIUTI**

**A) GARANZIE DA PRESTARE PER LE DISCARICHE E GLI IMPIANTI DI
SMALTIMENTO/RECUPERO DI RIFIUTI**

1) Discariche per lo smaltimento di rifiuti non pericolosi prioritariamente destinate allo smaltimento dei rifiuti urbani.

Vanno prestate le seguenti garanzie.

1.1) Polizza assicurativa della responsabilità civile inquinamento con massimale assicurato ogni 200.000 mc di volume utile, determinato sulla scorta dell'allegata Tabella 1, riportata in calce.

In caso di discariche in cui il piano di coltivazione approvato preveda la possibilità di gestire l'impianto per lotti (anche sovrapposti) fisicamente individuabili, e con durata almeno annuale, la polizza assicurativa può essere fornita per ogni lotto in gestione.

In caso di gestione dell'impianto per lotti di volume inferiore/i a quanto sopra indicato, a seguito di specifica istanza del soggetto titolare dell'autorizzazione all'esercizio ed in funzione di uno specifico piano di coltivazione della discarica, la Provincia (ovvero la Regione per le discariche definite "tattiche"), stabilisce l'entità della polizza in maniera proporzionale a quanto previsto al presente punto.

1.2) Accantonamento, con versamenti trimestrali da effettuarsi nei primi 15 giorni del trimestre successivo, in un conto corrente bancario fruttifero vincolato a favore della Provincia, di una somma pari all'introito ottenuto dalla tariffa di conferimento¹ nel trimestre di riferimento relativamente alle voci individuate nell'allegato 2, punto 6, Piano finanziario, al D.lgs.13.01.2003, n. 36, contenuti nel progetto di discarica approvato ovvero nel Piano di Adeguamento (presentato ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. n. 36/2003, ed approvato dall'Autorità competente).

In sede di rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio della discarica, il piano finanziario dovrà essere aggiornato ai sensi di quanto previsto dall'allegato 2, punto 6, al D.lgs. n. 36/2003.

La quota prevista per l'accantonamento subirà le variazioni annuali direttamente proporzionali all'aggiornamento ISTAT.

Gli interessi maturati andranno ad incrementare l'importo accantonato a titolo di garanzia.

L'entità dell'accantonamento deve garantire la gestione post-operativa per almeno 30 anni sulla base dello specifico piano di gestione post-operativa.

La restituzione delle somme accantonate potrà avvenire gradualmente - sulla base di stati di avanzamento dei lavori sottoscritti dal Direttore Lavori - per le voci relative a:

- a) Ricomposizione finale della discarica;
- b) Gestione post-operativa.

Relativamente alla lettera a) una quota non inferiore al 10% della somma accantonata sarà trattenuta, come previsto dall'art. 14, comma 3, lettera a), del D.lgs. n. 36/2003, per almeno due anni dalla data della comunicazione di cui all'articolo 12, comma 3, del D.lgs. n. 36/2003 (data di passaggio in gestione post-operativa mediante apposito provvedimento dell'Autorità competente).

Relativamente alla lettera b) una quota non inferiore al 10% della somma accantonata sarà trattenuta - successivamente alla scadenza del periodo di post-chiusura e salvo che non sia possibile dimostrare entro tale scadenza che non sussistono più rischi per la salute e per l'ambiente - fino alla conclusione di un periodo di

¹ Approvata ai sensi dell'art. 36 della L.R. 3/2000 e s.m.i

monitoraggio atto a dimostrare, ai sensi dell'articolo 13 comma 2 del D.lgs. n. 36/2003, che non sussistono più rischi per la salute e per l'ambiente. Tale periodo di monitoraggio, con durata e modalità concordate preventivamente con la provincia, dev'essere condotto dal soggetto autorizzato ovvero dal soggetto gestore, qualora diverso dal soggetto autorizzato, ma da quest'ultimo sottoscritto.

Gli esiti favorevoli di tale monitoraggio, qualora confermati dalla Provincia competente per territorio con l'avvalimento di ARPAV, permetterà alla stessa di dichiarare cessata la gestione post-operativa e pertanto anche la restituzione di quanto ancora accantonato e giacente nel fondo. Tale somma non potrà comunque essere svincolata prima della scadenza del periodo di post-chiusura.

Per le nuove discariche e per i nuovi lotti di discariche, le modalità di prestazione delle garanzie finanziarie di cui al precedente punto 1.2 hanno validità a decorrere dalla data della pubblicazione sul B.U.R. del provvedimento di cui il presente allegato costituisce parte integrante.

Relativamente alle discariche già in esercizio alla data della pubblicazione sul B.U.R. del provvedimento di cui il presente allegato costituisce parte integrante, i soggetti gestori interessati possono aderire alle modalità di cui al succitato punto 1.2; in alternativa dovranno provvedere alla presentazione delle garanzie finanziarie previste ai successivi punti 2.2.1 e 2.2.2.

2) Discariche per lo smaltimento di rifiuti non pericolosi (non destinate allo smaltimento di rifiuti urbani) e per rifiuti pericolosi.

Vanno prestate le seguenti garanzie.

2.1) Polizza assicurativa della responsabilità civile inquinamento con massimale assicurato ogni 200.000 mc di volume utile, determinato sulla scorta dell'allegata Tabella 1, riportata in calce.

In caso di discariche in cui il piano di coltivazione approvato preveda la possibilità di gestire l'impianto per lotti (anche sovrapposti) fisicamente individuabili, e con durata almeno annuale, la polizza assicurativa può essere fornita per ogni lotto in gestione.

In caso di gestione dell'impianto per lotti di volume inferiore a quanto sopra indicato, a seguito di specifica istanza del soggetto titolare dell'autorizzazione all'esercizio ed in funzione di uno specifico piano di coltivazione della discarica, la Regione, sentita la Provincia, stabilisce l'entità della polizza in maniera proporzionale a quanto previsto al presente punto.

2.2) Polizze fidejussorie:

2.2.1) Polizza fidejussoria, bancaria od assicurativa, prestata alle condizioni e secondo le modalità stabilite nella successiva lettera B), a favore della Provincia competente per territorio, a garanzia dei costi per l'attivazione e la gestione operativa della discarica, comprese le procedure di chiusura; in caso di discariche in cui il piano di coltivazione approvato preveda la possibilità di gestire l'impianto per lotti (anche sovrapposti) fisicamente individuabili, e con durata almeno annuale, la garanzia può essere prestata per ogni lotto in gestione.

2.2.2) Polizza fidejussoria, bancaria od assicurativa, prestata alle condizioni e secondo le modalità stabilite nella successiva lettera B), a favore della Provincia competente per territorio, a garanzia dei costi per la gestione post-operativa. In caso di discariche in cui il piano di coltivazione approvato preveda la possibilità di gestire l'impianto per lotti (anche sovrapposti) fisicamente individuabili, e con durata almeno annuale, la garanzia può essere prestata per ogni lotto in gestione.

L'entità delle succitate garanzie va desunta sulla base del Piano Finanziario di cui alla lettera m), c.1, art. 8 ed al punto 6, all. 2 al D.lgs. 36/03 contenuto nel progetto di discarica approvato ovvero nel Piano di Adeguamento (presentato ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. n. 36/2003, ed approvato dall'Autorità competente); il piano finanziario dovrà essere aggiornato in sede di rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio della discarica, ai sensi di quanto previsto dall'allegato 2, punto 6, al D.lgs. n. 36/2003.

Relativamente al punto 2.2.1. la garanzia sarà trattenuta, come previsto dall'art. 14, comma 3, lettera a), del D.lgs. n. 36/2003, per almeno due anni dalla data della comunicazione di cui all'articolo 12, comma 3, del

D.lgs. n. 36/2003 (data di passaggio in gestione post-operativa mediante apposito provvedimento dell'Autorità competente).

Relativamente al punto 2.2.2 la garanzia sarà trattenuta - successivamente alla scadenza del periodo di post-chiusura e salvo che non sia possibile dimostrare entro tale scadenza che non sussistono più rischi per la salute e per l'ambiente - fino alla conclusione di un periodo di monitoraggio atto a dimostrare, ai sensi dell'articolo 13 comma 2 del D.lgs. n. 36/2003, che non sussistono più rischi per la salute e per l'ambiente. Tale periodo di monitoraggio, con durata e modalità concordate preventivamente con la provincia, dev'essere condotto dal soggetto autorizzato ovvero dal soggetto gestore, qualora diverso dal soggetto autorizzato, ma da quest'ultimo sottoscritto.

Gli esiti favorevoli di tale monitoraggio, qualora confermati dalla Provincia competente per territorio con l'avvalimento di ARPAV, permetterà alla stessa di dichiarare cessata la gestione post-operativa e pertanto anche la restituzione di quanto ancora accantonato e giacente nel fondo. Tale somma non potrà comunque essere svincolata prima della scadenza del periodo di post-chiusura.

3) Discariche per rifiuti inerti

L'argomento è già stato oggetto di trattazione con la DGR 14/2005, di cui si riporta in nota² il relativo testo e che rimane confermato.

Per le garanzie finanziarie delle discariche di rifiuti inerti, adeguate ai sensi del D.lgs. n. 36/2003, vanno prestate le seguenti garanzie.

3.1) Polizza fidejussoria, bancaria od assicurativa, prestata alle condizioni e secondo le modalità stabilite nella successiva lettera B), a favore della Provincia competente per territorio, a garanzia dei costi per l'attivazione e la gestione operativa della discarica, comprese le procedure di chiusura; in caso di discariche in cui il piano di coltivazione approvato preveda la possibilità di gestire l'impianto per lotti (anche sovrapposti) fisicamente individuabili, e con durata almeno annuale, la garanzia può essere prestata per ogni lotto in gestione.

3.2) Polizza fidejussoria, bancaria od assicurativa, prestata alle condizioni e secondo le modalità stabilite nella successiva lettera B), a favore della Provincia competente per territorio, a garanzia dei costi per la gestione post-operativa ove ritenuta necessaria dalla provincia, nel rispetto dei criteri riportati in nota (2). In caso di discariche in cui il piano di coltivazione approvato preveda la possibilità di gestire l'impianto per lotti (anche sovrapposti) fisicamente individuabili, e con durata almeno annuale, la garanzia può essere prestata per ogni lotto in gestione.

² "Il comma 1, lettera m), dell'art. 8 del D.lgs. n. 36/2003 dispone che "il piano finanziario preveda che tutti i costi derivanti dalla realizzazione dell'impianto e dall'esercizio della discarica, i costi connessi alla costituzione della garanzia finanziaria di cui all'art. 14, i costi di chiusura, nonché quelli di gestione post - operativa per un periodo di almeno trenta anni, siano coperti dal prezzo applicato dal gestore per lo smaltimento,". D'altra parte l'art. 14, comma 6, del succitato decreto prevede che "le Regioni possono prevedere, per gli impianti realizzati e gestiti secondo le modalità previste dal presente decreto, che la garanzia finanziaria di cui al comma 2 non si applichi alle discariche per rifiuti inerti".

Poiché le garanzie finanziarie per la gestione successiva alla chiusura della discarica hanno l'obiettivo di assicurare che le procedure di cui all'art. 13 siano eseguite e commisurate al costo complessivo della gestione post - operativa, sembra congruente che la durata temporale coperta dalle stesse sia pari alla durata fissata per la gestione post - chiusura.

Pertanto, sulla base di quanto sopra, la gestione post - chiusura, sarà determinata dall'amministrazione competente in funzione di una serie di parametri, quali criticità ambientale, inserimento territoriale, tipologia dei rifiuti.

Restano comunque esonerate dalla presentazione delle garanzie relative alla gestione post - chiusura le discariche di rifiuti inerti ove è consentito lo smaltimento di rifiuti inerti elencati nella tabella 3 dell'art. 2 del D.M. del 13.03.2003, ovvero quei rifiuti che possono essere ammessi in discarica senza preventiva caratterizzazione in quanto considerati già conformi ai criteri di cui all'art. 2 lettera e) del decreto succitato"

Relativamente al punto 3.1. la garanzia sarà trattenuta, come previsto dall'art. 14, comma 3, lettera a), del D.lgs. n. 36/2003, per almeno due anni dalla data della comunicazione di cui all'articolo 12, comma 3, del D.lgs. n. 36/2003 (data di passaggio in gestione post-operativa mediante apposito provvedimento dell'Autorità competente).

4) Stoccaggi di rifiuti, come definiti dall'art.183, comma 1, lett. l), del D.lgs. 03.04.2006, n. 152, come modificato dal D.lgs. 29.01.2008, n. 4. (operazioni di cui ai punti D15, Allegato B, e R13, Allegato C).

4.1) Stoccaggi provvisori di rifiuti prodotti da terzi

Vanno prestate le seguenti garanzie.

4.1.1) Polizza assicurativa della responsabilità civile inquinamento con massimale assicurato pari a € 3.000.000,00.

4.1.2) Polizza fidejussoria, bancaria od assicurativa, prestata alle condizioni e secondo le modalità stabilite nella successiva lettera B), a favore della Provincia competente per territorio, a garanzia della copertura dei costi necessari a sostenere gli oneri relativi alle attività di gestione dei rifiuti e alle conseguenze derivanti dall'inosservanza degli obblighi di legge.

L'ammontare della polizza fideiussoria è determinato dal prodotto del costo unitario di smaltimento o recupero dei rifiuti per i quali è concessa l'autorizzazione.

Con riferimento alle voci sopra riportate, si assumono quali costi unitari i seguenti valori:

- €0,5/kg per i rifiuti pericolosi;
- €0,2/kg per i rifiuti non pericolosi.

La polizza fideiussoria è svincolata entro 60 giorni dall'accertamento, effettuato a cura dei competenti Uffici dell'ente garantito, del totale sgombero del deposito dismesso nonché della eventuale avvenuta bonifica dell'area.

Nel caso di attività di messa in riserva (R13), sottoposte alle procedure semplificate previste e regolate dal D.M. 05.02.1998, così come modificato dal D.M. 06.04.2006, n. 186 e dall'art. 184 ter, del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., finalizzate sia al mero stoccaggio dei rifiuti che funzionali alle attività di recupero, le garanzie dovranno necessariamente essere prestate, con riferimento alla capacità massima di stoccaggio dell'impianto, a favore della Provincia competente per territorio entro lo scadere del termine di 90 gg. previsto dall'art. 216, del D.lgs. n. 152/2006; tale condizione, se non rispettata, non consente l'avvio dell'attività.

4.2) Stoccaggi provvisori di rifiuti propri, soggetti ad autorizzazione

Vanno prestate le seguenti garanzie.

4.2.1) Polizza assicurativa della responsabilità civile inquinamento con massimale assicurato pari a € 1.500.000,00.

4.2.2) Polizza fidejussoria, bancaria od assicurativa, prestata alle condizioni e secondo le modalità stabilite nella successiva lettera B), a favore della Provincia competente per territorio, a garanzia della copertura dei costi necessari a sostenere gli oneri relativi alle attività di gestione dei rifiuti e alle conseguenze derivanti dall'inosservanza degli obblighi di legge.

L'ammontare della polizza fideiussoria è determinato dal prodotto del costo unitario di smaltimento o recupero dei rifiuti per i quali è concessa l'autorizzazione, e il quantitativo massimo stoccabile presso l'impianto.

Con riferimento alle voci sopra riportate, si assumono quali costi unitari i seguenti valori:

- €0,5/kg per i rifiuti pericolosi;
- €0,2/kg per i rifiuti non pericolosi.

La polizza fideiussoria è svincolata entro 60 giorni dall'accertamento, effettuato a cura dei competenti uffici dell'ente garantito, del totale sgombero del deposito dismesso nonché della eventuale avvenuta bonifica dell'area.

4.3) Aree attrezzate al ricevimento di rifiuti urbani autorizzate dalla Provincia ai sensi dell'art. 29 della L.R. 3/2000 e i centri di raccolta autorizzati ai sensi del DM 8 aprile 2008 e s.m.i.

Va prestata la seguente garanzia.

4.3.1) Polizza assicurativa della responsabilità civile inquinamento con massimale assicurato pari a € 100.000,00.

5) Impianti presso i quali vengono svolte operazioni di smaltimento, individuate dall'allegato B, alla Parte IV, del D.lgs. 03.04.2006, n. 152, diversi dalla discarica e dal solo stoccaggio provvisorio previsto al medesimo All. B, punto D15 (deposito preliminare prima di una delle operazioni da D1 a D14).

5.1) Impianti di smaltimento di rifiuti prodotti da terzi

Vanno prestate le seguenti garanzie.

5.1.1) Polizza assicurativa della responsabilità civile inquinamento con massimale assicurato pari a € 3.000.000,00; tale polizza assicurativa è da intendersi a copertura anche degli stoccaggi funzionali a servizio degli impianti.

5.1.2) Polizza fidejussoria, bancaria od assicurativa, prestata alle condizioni e secondo le modalità stabilite nella successiva lettera B), a favore della Provincia competente per territorio, dovute per gli stoccaggi a servizio degli impianti ed a garanzia della copertura dei costi necessari a sostenere gli oneri relativi alle attività di gestione dei rifiuti e alle conseguenze derivanti dall'inosservanza degli obblighi di legge.

L'ammontare della polizza fideiussoria è determinato dal prodotto del costo unitario di smaltimento o recupero dei rifiuti, per i quali è concessa l'autorizzazione, e il quantitativo massimo stoccabile presso l'impianto.

Nel caso di impianti dotati di sezione di equalizzazione, il quantitativo va calcolato in relazione allo stoccaggio autorizzato a monte della medesima.

Con riferimento alle voci sopra riportate, si assumono quali costi unitari i seguenti valori:

- €0,5/kg per i rifiuti pericolosi;
- €0,2/kg per i rifiuti non pericolosi.

La polizza fideiussoria è svincolata entro 60 giorni dall'accertamento, effettuato a cura dei competenti uffici dell'ente garantito, del totale smantellamento dell'impianto dismesso nonché della eventuale avvenuta bonifica dell'area.

5.2) Impianti di smaltimento di rifiuti propri

Vanno prestate le seguenti garanzie.

5.2.1) Polizza assicurativa della responsabilità civile inquinamento con massimale assicurato pari a € 2.000.000,00; tale polizza assicurativa è da intendersi a copertura anche degli stoccaggi funzionali a servizio degli impianti.

5.2.2) Polizza fidejussoria, bancaria od assicurativa, prestata alle condizioni e secondo le modalità stabilite nella successiva lettera B), a favore della Provincia competente per territorio, dovute per gli stoccaggi a servizio degli impianti ed a garanzia della copertura dei costi necessari a sostenere gli oneri relativi alle attività di gestione dei rifiuti e alle conseguenze derivanti dall'inosservanza degli obblighi di legge.

L'ammontare della polizza fideiussoria è determinato dal prodotto del costo unitario di smaltimento o recupero dei rifiuti per i quali è concessa l'autorizzazione, e il quantitativo massimo stoccabile presso l'impianto.

Con riferimento alle voci sopra riportate, si assumono quali costi unitari i seguenti valori:

- €0,5/kg per i rifiuti pericolosi;
- €0,2/kg per i rifiuti non pericolosi.

La polizza fideiussoria è svincolata entro 60 giorni dall'accertamento, effettuato a cura dei competenti uffici dell'ente garantito, del totale smantellamento dell'impianto dismesso nonché della eventuale avvenuta bonifica dell'area.

6) Attività di recupero autorizzate ai sensi degli articoli 208 del D.lgs. n. 152/2006 e attività di recupero ai sensi degli artt. 214-216 del D.lgs. n. 152/2006.

Vanno prestate le seguenti garanzie.

6.1) Attività di recupero di rifiuti prodotti da terzi.

6.1.1) Polizza assicurativa della responsabilità civile inquinamento con massimale assicurato pari a € 3.000.000,00; tale polizza assicurativa è da intendersi a copertura anche dello stoccaggio dei rifiuti da recuperare (ed effettivamente recuperabili) nell'impianto.

6.1.2) Polizza fidejussoria, bancaria od assicurativa, prestata alle condizioni e secondo le modalità stabilite nella successiva lettera B), a favore della Provincia competente per territorio, dovute per gli stoccaggi a servizio degli impianti ed a garanzia della copertura dei costi necessari a sostenere gli oneri relativi alle attività di gestione dei rifiuti e alle conseguenze derivanti dall'inosservanza degli obblighi di legge.

L'ammontare della polizza fideiussoria è determinato dal prodotto del costo unitario di smaltimento o recupero dei rifiuti per i quali è concessa l'autorizzazione, e il quantitativo massimo stoccabile presso l'impianto.

Con riferimento alle voci sopra riportate, si assumono quali costi unitari i seguenti valori:

- €0,5/kg per i rifiuti pericolosi;
- €0,2/kg per i rifiuti non pericolosi.

La polizza fideiussoria è svincolata entro 60 giorni dall'accertamento, effettuato a cura dei competenti uffici dell'ente garantito, del totale smantellamento dell'impianto dismesso nonché della eventuale avvenuta bonifica dell'area.

6.2) Attività di recupero di rifiuti propri effettuati nel luogo in cui vengono prodotti.

Va prestata la seguente garanzia.

6.2.1) Polizza assicurativa della responsabilità civile inquinamento con massimale assicurato pari a € 500.000,00; tale polizza assicurativa è da intendersi a copertura anche dello stoccaggio dei rifiuti da recuperare (ed effettivamente recuperabili) nell'impianto.

7) Impianti di smaltimento o recupero rifiuti realizzati per l'esecuzione di bonifiche ai sensi della Parte IV, Titolo V, del D.lgs. 03.04.2006, n. 152

Per gli impianti di smaltimento o recupero di rifiuti realizzati nell'ambito di un'attività di bonifica autorizzata ai sensi e per gli effetti dell'art. 242, del D.lgs. n. 152/2006, vanno prestate le garanzie finanziarie (polizza assicurativa e fidejussoria bancaria od assicurativa prestata alle condizioni e secondo le modalità stabilite nella successiva lettera B) in relazione alle specifiche attività svolte ed autorizzate nell'ambito della bonifica, di cui alla medesima Parte IV, Titolo V, e relativi Allegati del TUA, alle tipologie impiantistiche di cui ai precedenti punti.

Sono da intendersi aggiuntive di quelle previste dall'art. 242 del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.

B) PRESTAZIONE DELLE GARANZIE FINANZIARIE TRAMITE FIDEIUSSIONE PREVISTE NEL PRESENTE PROVVEDIMENTO

La prestazione delle garanzie finanziarie previste dal presente provvedimento deve sempre rispettare le condizioni appresso specificate, e va effettuata in uno dei modi previsti dall'art. 1, della legge 10 giugno 1982, n. 348, come modificato dal D.lgs. 17 marzo 1995, n. 175, art. 128; in particolare:

- mediante fidejussione bancaria rilasciata da Aziende di credito;
- mediante polizza fidejussoria assicurativa rilasciata da imprese di assicurazione debitamente autorizzate all'esercizio del "ramo cauzioni", ai sensi del Testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con D.P.R. 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni, che abbia effettivamente esercitato negli ultimi cinque anni il "ramo cauzioni" o il "ramo crediti".

Sono esclusi altri soggetti, diversi da quelli di cui ai punti sopra riportati, ivi compresi gli intermediari finanziari e le società di intermediazione finanziaria.

In ogni caso, sono ammesse alla presentazione di polizze fideiussorie assicurative le Società di assicurazione autorizzate a costituire cauzioni a garanzia verso lo Stato ed altri Enti pubblici ai sensi della legge 10 giugno 1982, n. 348.

Fatto salvo quanto già previsto per le scariche, le polizze fideiussorie prestate per gli impianti devono coprire complessivamente l'intera durata dell'autorizzazione con l'aggiunta di un periodo di 6 mesi.

Le singole polizze potranno essere prestate anche per una durata inferiore alla validità dell'autorizzazione (per un periodo comunque non inferiore a 3 anni), fatto salvo che il loro rinnovo deve intervenire almeno 6 mesi prima della scadenza della polizza stessa, pena la sospensione dell'autorizzazione all'esercizio.

Le polizze fideiussorie dovranno prevedere che lo svincolo avvenga su esplicita richiesta dell'Ente garantito.

L'ammontare delle somme da garantire in entrambe le forme di garanzia finanziaria in parola deve essere sottoposto alla rivalutazione automatica annuale pari all'indice ISTAT del costo della vita. Va da sé che ad ogni eventuale modifica dell'attività con conseguente variazione dell'autorizzazione deve corrispondere un'esplicita integrazione alla polizza già prestata.

L'importo delle garanzie finanziarie, bancarie od assicurative, deve essere escusso presso il fideiussore, dall'Ente garantito a favore del quale le stesse sono state prestate, mediante notifica del provvedimento amministrativo che dispone, motivandola, l'escussione delle garanzie e la misura delle stesse.

Le garanzie finanziarie possono essere rimosse dall'Ente garantito (creditore-beneficiario) qualora, in presenza di comportamento commissivo od omissivo rispetto agli obblighi derivanti o attribuiti al soggetto autorizzato da leggi, regolamenti e prescrizioni autorizzative, da eventuali convenzioni e da ulteriori provvedimenti adottati da Enti o organi pubblici anche di controllo, ivi compresa l'ingiustificata sospensione dell'attività, sia necessario provvedere, anche disgiuntamente, e a più riprese, a titolo esemplificativo: allo smaltimento dei rifiuti, al ripristino anche ambientale dello stato di fatto, all'eventuale sistemazione dell'area, al completamento delle attività od opere previste dal progetto e, nel caso di discariche, all'ultimazione e ricomposizione finale dell'impianto e alla corretta gestione delle operazioni di post-chiusura.

Il pagamento dell'importo garantito dovrà essere eseguito dal fideiussore entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento amministrativo che dispone, motivandola, l'escussione delle garanzie e la misura delle stesse, restando inteso che, ai sensi dell'art. 1944, comma secondo, del codice civile l'Agenzia di credito/Assicurazione (fideiussore) non potrà avvalersi del beneficio della preventiva escussione della ditta autorizzata (debitore principale).

I soggetti gestori degli impianti di smaltimento e/o recupero, autorizzati ai sensi dell'art. 208, 214 e 216, del D.lgs. n. 152/2006, e s.m.i., devono essere in possesso dei requisiti previsti per i soggetti iscritti all'Albo Gestori Ambientali, come previsto dall'art. 10 del D.M. 406/1998.

I progetti di nuovi impianti o di varianti agli impianti esistenti di gestione rifiuti, devono presentare all'Autorità competente la documentazione prevista dalla D.G.R. 2966/2006.

C) CASI DI RIDUZIONE/INCREMENTO DELLE GARANZIE FINANZIARIE

In generale, costituiscono presupposto per la riduzione dell'ammontare delle garanzie finanziarie l'adesione da parte delle aziende interessate a sistemi di gestione ambientale nonché l'adozione di particolari sistemi di gestione e di controllo che contribuiscono a ridurre la probabilità che si verifichino eventi negativi da inquinamento dovuto alla gestione di rifiuti.

In particolare, le garanzie finanziarie sono ridotte del 50% per le imprese registrate ai sensi del regolamento CE n. 761/2001, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001 (registrazione EMAS), e del 40% nel caso di imprese certificate ai sensi della norma UNI EN ISO 14.001.

Nel caso di imprese che non possiedono i titoli di cui sopra le Province, a seguito di istanza e sulla base di precise motivazioni proposte dai soggetti interessati, possono prevedere la riduzione delle garanzie finanziarie, di cui al presente provvedimento, per le attività rientranti al punto 7.

Le Province, inoltre, applicano una riduzione del 10% dell'importo delle garanzie finanziarie, di cui al presente provvedimento, per gli impianti di recupero dei rifiuti inerti, limitatamente a quelli individuati dal DM 27 settembre 2010 come rifiuti smaltibili in discariche per rifiuti inerti senza necessità di caratterizzazione.

Tale riduzione può essere ulteriormente ridotta dalle Province fino al massimo del 20%, su specifica richiesta dei soggetti interessati, sulla base di valutazioni dei seguenti criteri:

- provenienza, natura fisica, quantitativi di rifiuti trattati o depositati, ed effettiva pericolosità dei rifiuti;
- ubicazione impianto rispetto all'effettiva vulnerabilità degli acquiferi;
- tipologia e potenzialità dell'impianto, in particolare anche nel caso in cui lo stesso sia connesso o funzionale ad una discarica e risieda nella stessa area di pertinenza.

Per gli impianti la cui autorizzazione costituisce variante dello strumento urbanistico comunale, al fine di garantire la rimessa in pristino dei luoghi in conformità alla destinazione urbanistica originaria nel caso di termine dell'attività di gestione rifiuti, le Province possono prevedere un incremento della garanzia

fideiussoria pari all'importo individuato nell'ambito del piano di ripristino.

D) DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1) Le garanzie finanziarie previste dal presente provvedimento devono essere presentate alla Provincia competente per territorio e devono essere accese a favore della medesima amministrazione provinciale, prima dell'inizio dell'attività di smaltimento o di recupero.

Tale indicazione, peraltro in sintonia con quanto stabilito dalla L.R. n. 26/2007, art. 1, in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.), relativamente alla specifica competenza in materia di controllo preventivo, deve intendersi estesa anche alle tipologie impiantistiche di cui alla categoria 5, All. VIII alla Parte II del D.lgs. n. 152/2006 s.m.i..

Non sono assoggettati alla prestazione delle garanzie finanziarie previste dalla presente deliberazione gli impianti di depurazione pubblici che trattano acque reflue domestiche, anche trasportate a mezzo di autobotte, nonché gli impianti di depurazione che trattino i reflui di cui al D.lgs. n. 152/2006, art. 110, comma 3, lettere a), b) e c).

Sono invece assoggettati al pagamento delle garanzie finanziarie previste dalla presente deliberazione gli impianti di depurazione pubblici che trattano i rifiuti previsti al comma 2 dell'art. 110 del D.lgs. n. 152/2006; in tal caso l'ammontare della polizza fideiussoria bancaria o assicurativa, prestata alle condizioni e secondo le modalità stabilite nella precedente lettera B), a favore della Provincia competente per territorio, è determinato dal prodotto del costo unitario di smaltimento dei rifiuti per i quali è concessa l'autorizzazione, per il quantitativo calcolato dalla Provincia stessa sulla base della capacità di stoccaggio dell'impianto ovvero della potenzialità giornaliera di trattamento ovvero, in carenza di quanto sopra, in funzione di altri parametri individuati dalla Provincia e rappresentativi del quantitativo di rifiuti trattati.

Con riferimento alle voci sopra riportate, si assumono quali costi unitari i seguenti valori:

- €0,5/kg per i rifiuti pericolosi
- €0,2/kg per i rifiuti non pericolosi

La polizza fideiussoria è svincolata entro 60 giorni dall'accertamento, effettuato a cura dei competenti uffici dell'ente garantito, del totale smantellamento dell'impianto dismesso nonché della eventuale avvenuta bonifica dell'area.

2) La copertura inerente le polizze assicurative responsabilità civile inquinamento deve essere garantita per un periodo pari alla durata dell'autorizzazione, salvo che per le discariche, per le quali la copertura assicurativa deve essere protratta per ulteriori cinque anni successivi alla dichiarazione di avvenuta chiusura della discarica stessa.

3) Le polizze relative alle garanzie finanziarie devono essere rinnovate almeno 6 mesi prima della scadenza delle polizze stesse, dandone comunicazione alla Provincia competente.

TABELLA 1

Massimale di polizza assicurativa responsabilità civile inquinamento, da prestare per l'attivazione di discariche in funzione della tipologia dei rifiuti e dell'ubicazione, per ogni 200.000 mc.

	RNP - RU €	RNP €	RP €
Sito ubicato in zona di ricarica della falda	2.200.000,00	2.800.000,00	3.400.000,00
Sito non ubicato in zona di ricarica della falda	1.500.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00

RNP – RU = Discarica per non pericolosi dedicata in particolare ai rifiuti solidi urbani.

RNP = Discarica per rifiuti non pericolosi (non destinate allo smaltimento di rifiuti urbani).

RP = Discarica per rifiuti pericolosi.

E) NORMA TRANSITORIA

Gli impianti, in esercizio alla data dell'entrata in vigore del presente dispositivo, che hanno prestato le garanzie finanziarie avvalendosi di soggetti diversi da quelli individuati nella precedente lettera B), devono provvedere alla loro sostituzione entro 90 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R. delle presenti disposizioni.

I soggetti autorizzati alla gestione delle discariche e degli impianti individuati nelle presenti disposizioni ed in esercizio alla data della sua entrata in vigore, devono adeguare le garanzie finanziarie entro 1 anno dalla data di pubblicazione sul B.U.R. delle presenti disposizioni o, qualora il termine sia inferiore, in coincidenza con la prima modifica del provvedimento di autorizzazione.

Gli impianti che esercitano l'attività di recupero di rifiuti ai sensi degli articoli 214 e 216 del D.lgs. n. 152/2006 s.m.i., devono adeguare le garanzie finanziarie entro 1 anno dalla data di pubblicazione sul B.U.R. delle presenti disposizioni o – qualora il termine sia inferiore – in coincidenza con la prima modifica relativa alle operazioni di recupero come da iscrizione nell'apposito registro di cui all'art. 216, del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.